



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 174 DI DATA 22 Marzo 2023

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Soc. Coop. - impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta, 30. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022, così come rettificata e aggiornata con determinazioni n. 715 di data 30 agosto 2022 e n. 747 di data 13 settembre 2022, con la quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 10, comma 2 (modifica non sostanziale), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 387 di data 25 maggio 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 2 (subingresso), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, dello stesso d.P.P., alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito Ditta), relativa ad un impianto sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita, per la gestione di un impianto per lo stoccaggio e il pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali, per un quantitativo massimo complessivo annuo di 57.000 tonnellate, compreso lo stoccaggio degli stessi rifiuti speciali non pericolosi al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo avvio agli impianti di recupero e smaltimento finali, nonché di un impianto a supporto del servizio pubblico di raccolta differenziata della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani di cucine e mense (cd. FORSU), per un quantitativo massimo annuo di 7.000 tonnellate;

considerato che l'AUT di cui sopra comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che l'organizzazione logistica delle attività attualmente autorizzate con l'AUT è quella rappresentata nell'elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 (ns. prot. n. 593127 di data 29 agosto 2022) allegato al provvedimento (All. 4) e così come meglio descritta:

area "A": comparto dell'edificio principale destinato allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2, originariamente autorizzati per essere smaltiti nella locale discarica, per un quantitativo massimo di 500 t/anno, al fine di effettuare le analisi che attestino la loro conformità per il successivo smaltimento in altra discarica o per il loro avvio a impianti di recupero, nonché allo stoccaggio dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) – volume complessivo di deposito: **1.300 m³**;

area "B": comparto dell'edificio principale destinato a:

- stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), anche previa pressatura e imballaggio con filmatura, ed urbani ingombranti (codice CER 20.03.07);
- triturazione e vagliatura (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 – D14) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);
- triturazione (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D14) dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07);
- stoccaggio e triturazione (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D14 – D13) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2, originariamente autorizzati per essere smaltiti nella locale discarica;
- stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) previa compattazione e imballaggio con filmatura dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 prodotti:
 - dal pretrattamento (triturazione con eventuale vagliatura ed eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);

- dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
- dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2, originariamente autorizzati per essere smaltiti nella locale discarica;

volume complessivo di deposito: **5.000 m³**;

area “C”: comparto chiuso dell’edificio principale, destinato al travaso in container e allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08) – volume complessivo di deposito: **100 m³**;

area “D”: area adiacente all’edificio principale, destinata allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di tutti i rifiuti autorizzati in container chiusi e a tenuta stagna – volume complessivo di deposito: **300 m³**;

area “E”: piattaforma per la biostabilizzazione (operazione di smaltimento D14) della frazione sottovaglio (codice CER 19.12.12) dei rifiuti urbani non differenziati ovvero, in alternativa, allo stoccaggio (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (CER 20.03.07) e, previa compattazione e imballaggio con filmatura:

- dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 prodotti:
 - dal pretrattamento (triturazione con eventuale vagliatura ed eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
 - dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
 - dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla tabella di cui al punto 4 in premessa al presente Allegato 2, originariamente autorizzati per essere smaltiti nella locale discarica;
 - dei rifiuti urbani non differenziati tal quali (CER 20.03.01);
- volume complessivo di deposito: **5.500 m³**;

area “F”: locale destinato alle operazioni di controanalisi dei rifiuti in ingresso – volume complessivo di deposito: **300 m³**;

vista la domanda presentata dalla ditta Ecoopera in data 9 febbraio 2023 (ns. prot. n. 111027) con la quale chiede di modificare come segue l’autorizzazione di cui alla precedente lettera a):

1. aumentare da 500 tonnellate a 15.000 tonnellate il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con *focus* sul rifiuto misto derivante dal pretrattamento meccanico del rifiuto urbano non differenziato (codice EER 19.12.12);
2. integrare l’attività di cernita meccanica per la deferizzazione del rifiuto qualora necessaria al fine di agevolare le successive operazioni di recupero del nuovo rifiuto (operazione R12), da effettuarsi nell’area “B”;
3. depositare nell’area “A” anche i rifiuti urbani non differenziati (codice EER 20.03.01) e stoccare nell’area denominata “E” anche i rifiuti speciali non pericolosi autorizzati;

ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata (57.000 tonnellate) e senza variazioni in termini di emissioni in atmosfera, relativamente a quanto già autorizzato;

ritenuto che le modifiche della Ditta sono da intendersi, per quanto di competenza di questo Settore, non sostanziali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (Regolamento AUT), in quanto le tipologie di rifiuti sono già autorizzate, l’attività di cernita (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D14) è già autorizzata, le aree interessate sono già autorizzate dalla gestione dei rifiuti e non comportano modifiche peggiorative sulle emissioni diffuse in atmosfera e la potenzialità massima annua complessiva e il volume massimo istantaneo rimangono inalterate;

considerato che a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT “*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall’articolo 3*”;

vista la comunicazione alla ditta Ecoopera di avvio del procedimento dell'AUT di data 21 febbraio 2023 (ns. prot. n. 144385), e la contestuale richiesta al Comune di Rovereto (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P., nonché di valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alle eventuali modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche;

considerato che il Sindaco del Comune di Rovereto (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

ritenuto pertanto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nell'AUT vigente, secondo le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022, così come rettificata e aggiornata con determinazioni n. 715 di data 30 agosto 2022 e n. 747 di data 13 settembre 2022;

visto l'articolo 67-bis, del T.U.L.P., relativo alla localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti;

visto in particolare il comma 5 del suddetto art. 67-bis, in base al quale *"gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, (...) sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività (...) di servizi (...) e in conformità ai criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis"*;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto il quarto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 di data 9 dicembre 2014, che al capitolo 3.7 individua tutta l'area della discarica Lavini di Rovereto come *"Centro integrato"* per la raccolta dei rifiuti;

visto inoltre il quinto aggiornamento del Piano, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, che al capitolo 5.4 definisce ora il Centro integrato come *"un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa"*;

ritenuto che tutte le attività oggetto del presente provvedimento rientrano tra quelle che possono essere effettuate presso la discarica Lavini individuata come Centro integrato dal Piano;

riconosciuto che il quadro pianificatorio complessivo concernente la gestione pubblica dei rifiuti sul territorio provinciale è improntato, in coerenza con la disciplina di settore nazionale e comunitaria, al progressivo esaurimento delle discariche autorizzate e ad una conduzione armonizzata dei servizi territoriali svolti nei singoli bacini di raccolta (comunità di valle e comuni di Trento e Rovereto) da parte dei gestori locali, sotto il coordinamento dell'Agenzia per Depurazione della Provincia autonoma di Trento, proprietaria dell'impiantistica;

visto a tal fine l'art. 102-quinquies del T.U.L.P. , il quale stabilisce al comma 1-ter che “*Dal 1° gennaio 2014 è costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale*”;

valutate le motivazioni dell'istanza riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda e ritenuto le stesse coerenti con le previsioni del Piano;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (“*screening*”) e di valutazione dell'impatto ambientale;

vista la nota del Dirigente dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che “*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*”;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che le integrazioni richieste dalla Ditta con la domanda in esame afferiscono ad aspetti sostanzialmente gestionali che non richiedono alcun intervento strutturale sulle unità tecniche dell'impianto (pavimentazioni, edifici, sottoservizi, ecc.);

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:

- le tipologie di rifiuti rimangono invariate;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (57.000 t) rimane invariata;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (R13 – R12 e D15 – D14 – D13);

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, purché avvenga nel rispetto dei limiti sopra descritti;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero e di smaltimento effettuate dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato pertanto che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate può intendersi ricompresa nelle operazioni di stoccaggio (R13 o D15), in quanto non va a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

atteso che con il termine *cernita* può intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12 o di smaltimento D13), anche al fine di conformare dette frazioni ai criteri di accettazione degli impianti di destinazione;

vista a tale proposito la nota di questo Settore di data 3 ottobre 2022 (prot. n. 676698) con la quale, nel riscontrare ad una specifica richiesta di parere, chiarisce, tra l'altro, che *“la proposta di attribuire ai rifiuti ottenuti dalle attività di triturazione con deferrizzazione il codice CER (19.12.12) diverso da quello attribuito al rifiuto in ingresso (20.03.01) – attività identificabile quale operazione di recupero R12, in aggiunta alla già prevista operazione di recupero R13 consistente nella messa in riserva – non appare coerente con gli orientamenti normativi già consolidati in materia. Infatti, la triturazione con deferrizzazione del rifiuto in ingresso e suo imballaggio ha la sola finalità di migliorare la gestione dello stesso nel sito di detenzione, in termini di ottimizzazione dei volumi di deposito, praticità nella movimentazione e garanzia della protezione dagli agenti atmosferici. In tal senso e in linea con la definizione di “nuovo produttore” dei rifiuti data all’art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, non pare vi sia alcuna modifica apprezzabile della natura e della composizione di detti rifiuti tale da farne variare il codice CER. Peraltro, visti i dati 2019 reperibili nel quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti sulla composizione merceologica media del rifiuto urbano non differenziato prodotto in provincia di Trento, la frazione metallica decadente dalla fase di deferrizzazione, alla quale appare in ogni caso corretto attribuire il codice CER 19.12.02, può ritenersi ai nostri fini come residuale e minimale (1,9% p/p) rispetto alla massa complessiva del rifiuto”*;

vista la successiva nota di questo Settore di data 30 novembre 2022 (prot. n. 821655) con la quale, riscontrando ad un'altra specifica richiesta di parere, chiarisce che *“in via generale, le operazioni di triturazione e deferrizzazione non siano operazioni che possano modificare in maniera significativa il rifiuto e pertanto normalmente il rifiuto prodotto da dette operazioni (rifiuti originario triturato e deferrizzato) dovrebbe mantenere il codice CER originario del rifiuto, in quanto le operazioni effettuate sono di norma essenzialmente mirate a favorire la movimentazione del rifiuto. Ai rifiuti ferrosi ottenuti dall'operazione di deferrizzazione deve invece essere attribuito il codice CER 19.xx.xx pertinente. Tuttavia laddove, come nel caso in esame, le operazioni di triturazione e deferrizzazione sono effettuate al fine di conferire al rifiuto una caratteristica specificatamente richiesta dall'impianto di destinazione, allora riteniamo possibile che il rifiuto così generato possa assumere un codice CER diverso e che il gestore dell'impianto in cui vengano effettuate dette operazioni di triturazione e deferrizzazione possa ritenersi quale “nuovo produttore” ai sensi della sopra richiamata definizione disposta dal D.Lgs. 152/2006”*;

ritenuto doveroso prescrivere che le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti sopra descritte debbano essere condotte secondo le disposizioni sopra riportate e consentire sempre la tracciabilità dei rifiuti;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli relativa al Centro integrato in questione;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

considerato che Ecoopera Soc. Coop., in quanto società affidataria con contratto di appalto da parte dell'Agenzia per la Depurazione – Servizio gestione degli impianti, è esonerata dalla presentazione della

garanzia finanziaria di cui all'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;

ritenuto coerente subordinare la validità del presente provvedimento alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Servizio gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione;

ritenuto opportuno, considerate le numerose modifiche e correzioni apportate sino ad oggi al provvedimento di AUT originario (determinazione del Dirigente dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 488 di data 3 luglio 2019), riformulare l'Allegato 2 "Rifiuti" per consentirne una più agevole lettura e, conseguentemente, applicazione;

ritenuto di poter procedere alla modifica dell'AUT, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis e 102-ter relativi alle emissioni di inquinanti in atmosfera e gli articoli 65, 66, 67-bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102-bis relativi alla gestione dei rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali;

visto il decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante "*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*", pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2022, la cui entrata in vigore è prevista il 9 novembre 2022;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022, così come rettificata e aggiornata con determinazioni n. 715 di data 30 agosto 2022 e n. 747 di data 13 settembre 2022, alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Luca Laffi, relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti, sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del citato T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di revocare, in quanto superata dal presente provvedimento, le seguenti AUT: propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022, propria determinazione n. 715 di data 30 agosto 2022 e propria determinazione n. 747 di data 13 settembre 2022;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di confermare che la validità del presente provvedimento è la stessa dell'AUT originaria, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 488 di data 3 luglio 2019 (**scadenza al 3 luglio 2034**); **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 6) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 5), la validità del presente provvedimento è **subordinata in ogni caso alla vigenza** del contratto di appalto con il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere

igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che Ecoopera Soc. Coop., in quanto società affidataria con contratto di appalto da parte dell'Agenzia per la Depurazione – Servizio gestione degli impianti, è esonerata dalla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini (60 giorni) stabiliti dall'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2022, n. 2-77/Leg.;
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Soc. Coop., al Comune di Rovereto (TN) territorialmente competente e, per conoscenza, alla Comunità della Vallagarina, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione degli impianti dell'ADEP, al Servizio Opere ambientali dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006.

Emissioni convogliate

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

| REPARTO | MACCHINA | EMISSIONI | INQUINANTI | ABBATTIMENTO |
|---------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| FORSU | M1 Area "conferimento" Area "deposito" | E1 6.000 Nm ³ /h | Ammoniaca Idrogeno solforato Carbonio Organico Totale | Assorbitore ad umido Biofiltro |

Prescrizioni

- a) I limiti per l'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, riferiti all'effluente gassoso anidro e rapportato alle condizioni normali (0 °C e 0,1013 MPa), sono i seguenti:

Tabella 2

| Inquinante | Limite in concentrazione | Limite in flusso di massa |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Carbonio organico totale (COT) | 100 mg/Nm ³ | 1,80 kg/h |
| Ammoniaca | 18 mg/Nm ³ | 0,32 kg/h |
| Idrogeno solforato | 4,5 mg/Nm ³ | 0,16 kg/h |
| Polveri totali | 45 mg/Nm ³ | 2,59 kg/h |

- b) lo scrubber deve avere caratteristiche conformi a quanto riportato nella relazione tecnica pervenuta in data 14 agosto 2018 (ns. prot. n. 471359) e nelle integrazioni di data 3 ottobre 2018 (ns. prot. n. 567797, di data 4 ottobre 2018);
- c) il biofiltro deve essere:
- costituito da tre moduli singolarmente disattivabili e accessibili per l'effettuazione dei controlli periodici sulla qualità del materiale filtrante (temperatura ed umidità) e per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione mezzo filtrante), che non devono comunque interessare più di un modulo alla volta, in modo tale da garantire il rispetto dei parametri minimi gestionali del biofiltro stesso;
 - realizzato in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria (effetto bordo);
 - costituito da materiale filtrante biologicamente attivo, con buona capacità di ritenzione idrica, resistente alla compattazione e relativamente privo di odore proprio;
 - dotato di un sistema di bagnatura al fine di garantire condizioni di umidità ottimali ed uniformi del letto filtrante, evitando zone disidratate e percorsi preferenziali; a tal fine è preferibile l'umidificazione dell'aria in ingresso al biofiltro (valore ottimale indicativo del 95% di umidità relativa);
- d) la Ditta deve effettuare, con **cadenza annuale periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata E1**, dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Rovereto. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 2, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo

stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

- e) l'**emissione convogliata E1** deve essere conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. ridotti del 10%, integrati con i limiti stabiliti alla lettera a) del presente elenco, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti;
- f) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 3; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P.; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619) ed **i prelievi sull'emissione identificata con la sigla E1 dovranno essere effettuati nei punti rappresentativi dell'emissione derivante dalla superficie del biofiltro**, individuati con l'apposito studio dei profili di velocità di cui alla lettera g) del presente elenco, utilizzando una cappa mobile avente una base quadrata di 1 m² ed un punto predisposto per il prelievo situato ad 1,5 m di altezza della superficie del letto filtrante; **la portata deve essere misurata in una posizione idonea individuata sul condotto di entrata a monte del biofiltro**;
- g) ai sensi dell'articolo 271, comma 20, del D.Lgs. 152/2006, qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune di Rovereto per l'adozione dei provvedimenti di competenza; la Ditta deve indicare le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte;
- h) ai sensi dell'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare entro le 8 ore successive il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- i) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Tabella 3: Metodi analitici per il controllo delle emissioni.

| <i>Parametro</i> | <i>Metodo</i> | <i>Norma</i> | <i>Anno</i> |
|---|---------------|--|-------------|
| Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) | Manuale | ISO 11338-1+ ISO 11338-2 | 2003 |
| | Manuale | UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento) | 2006 |
| Mercurio | Manuale | UNI EN 13211 | 2003 |
| Metalli | Manuale | UNI EN 14385 | 2004 |
| PCB diossina simili | Manuale | UNI EN 1948-4 | 2014 |
| PCDD/PCDF | Manuale | UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3 | 2006 |
| Polveri | Manuale | UNI EN 13284-1 | 2017 |
| Ammoniaca | Manuale | UNI EN ISO 21877 | 2020 |
| Cloruri gassosi espressi come HCl | Manuale | UNI EN 1911 | 2010 |
| Cloro e composti inorganici come HCl | Manuale | DM 25 agosto 2000 – All. 2 | 2000 |
| Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi) | Manuale | DM 25 agosto 2000 – All. 2 | 2000 |
| | Manuale | ISO 15713 | 2006 |
| Fluoruri gassosi e particellari | Manuale | UNI 10787 | 1999 |
| Composti organici volatili (singoli composti) | Manuale | UNI CEN/TS 13649 | 2015 |
| Composti organici volatili (come COT) | Strumentale | UNI EN 12619 | 2013 |
| Formaldeide | Manuale | NIOSH 2016 | 2003 |
| | Manuale | EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996 | 1999 |
| | Manuale | EPA Method 323 | 2003 |
| Solfuro di idrogeno | Manuale | UNI 11574 | 2015 |
| | Manuale | UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS) | |
| Monossido di carbonio | Strumentale | UNI EN 15058 | 2017 |
| Ossidi di azoto | Strumentale | UNI EN 14792 | 2017 |
| Ossidi di zolfo | Manuale | UNI EN 14791 | 2017 |
| Ossidi di zolfo | Strumentale | UNI CEN/TS 17021 | 2017 |
| Ossigeno | Strumentale | UNI EN 14789 | 2017 |
| Umidità | Manuale | UNI EN 14790 | 2017 |
| Portata e velocità | Manuale | UNI EN ISO 16911-1 | 2013 |

I metodi citati nella Tabella 3 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 3 si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali prevalenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Emissioni diffuse

Tabella 4: consistenza impiantistica – emissioni in forma diffusa

| REPARTO | FONTE EMISSIVA | EMISSIONI | INQUINANTI | SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE |
|---|---|----------------|---|---|
| STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI URBANI, INGOMBRANTI E SPECIALI (57.000 t/anno) | D1 Triturazione e vagliatura di rifiuti urbani non differenziati – triturazione di rifiuti urbani, ingombranti e rifiuti speciali 20 t/h | diffuse | Polveri totali | Sistema a sprinkler per abbattimento polveri Capannone coperto |
| | D2 Biostabilizzazione sottovaglio | diffuse | COV SO ₂ NH ₃ | - |

Prescrizioni

- a) La Ditta è tenuta ad esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;
- b) la Ditta è tenuta ad esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicando in modo puntuale quanto descritto nella documentazione già agli atti del Settore ed a quella allegata alla domanda di autorizzazione presentata in data 1 agosto 2022 (ns. prot. n. 538517) e successive integrazioni;
- c) deve essere garantita la periodica pulizia delle vie di transito e dei piazzali (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- d) la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- e) durante la movimentazione ed il trasporto di materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- f) durante la movimentazione di materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- g) i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione per la gestione di un **impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali, per un quantitativo annuo massimo complessivo di 57.000 tonnellate**, compreso lo stoccaggio degli stessi rifiuti speciali non pericolosi al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo smaltimento in discarica o per il loro avvio ad impianti di recupero, nonché di un **impianto a supporto del servizio pubblico di raccolta differenziata della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani di cucine e mense (cd. FORSU), per un quantitativo massimo annuo di 7.000 tonnellate**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, con riferimento alle attività di seguito descritte:

1. messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (CER 20.01.08);
2. pretrattamento (**operazioni di recupero R12 e di smaltimento D14 – D13**), che può essere costituito da una o più delle seguenti attività:
 - triturazione;
 - vagliatura;
 - biostabilizzazione della frazione sottovaglio ottenuta dalle operazioni di vagliatura;
 - cernita meccanica (es. deferrizzazione se funzionale a conformare le frazioni di rifiuto ai criteri di accettazione degli impianti di destinazione);dei seguenti rifiuti:
 - CER 20.03.01 (*rifiuti urbani non differenziati*);
 - CER 20.03.07 (*rifiuti ingombranti*);
 - rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, elencati nella Tabella 1 sottostante;
3. stoccaggio con eventuale selezione (**operazione di recupero R13 e di smaltimento D15**) dei seguenti rifiuti:
 - CER 20.03.01 (*rifiuti urbani non differenziati*);
 - CER 20.03.07 (*rifiuti ingombranti*);
 - rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, elencati nella Tabella 1 sottostante, per un quantitativo massimo di 15.000 t/anno;
 - i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate in impianto.

Tabella 1

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|--------------|--|
| 01 | RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI |
| 01 04 | Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
| 01 04 12 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411 |
| 01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|---|
| | ALIMENTI |
| 02 01 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca |
| 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 01 07 | rifiuti della silvicoltura |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 02 | Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 02 02 | scarti di tessuti animali |
| 02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 03 | Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 04 | Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
| 02 04 01 | terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
| 02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica |
| 02 05 | Rifiuti dell'industria lattiero-casearia |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 06 | Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 07 | Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
| 02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
| 03 01 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|---|
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti dalla produzione di isolanti termici e acustici a base di legno) |
| 03 03 | Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
| 03 03 01 | scarti di corteccia e legno |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 |
| 04 | <u>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</u> |
| 04 01 | Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce |
| 04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
| 04 01 09 | rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di cuoio non conciato, pelle, similpelle e ritagli di manifattura) |
| 04 02 | Rifiuti dell'industria tessile |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 | <u>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</u> |
| 06 13 | Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti |
| 06 13 03 | nerofumo |
| 07 | <u>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</u> |
| 07 02 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali |
| 07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma e caucciù, polvere e ritagli e camere d'aria) |
| 07 05 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici |
| 07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi) |
| 08 | <u>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</u> |
| 08 01 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici |
| 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 |
| 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| 09 | <u>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</u> |
| 09 01 | Rifiuti dell'industria fotografica |
| 09 01 07 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 08 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 10 | <u>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</u> |
| 10 01 | Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) |
| 10 01 01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) |
| 10 01 02 | ceneri leggere di carbone |
| 10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
| 10 01 15 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 |
| 10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 |
| 10 02 | Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio |
| 10 02 10 | scaglie di laminazione |
| 10 11 | Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro |
| 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
| 10 12 | Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
| 10 12 03 | polveri e particolato |
| 10 13 | Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali |
| 10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312 |
| 12 | <u>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</u> |
| 12 01 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 12 01 17 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 |
| 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai nastri abrasivi) |
| 15 | <u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</u> |
| 15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 02 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 |
| 16 | <u>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</u> |
| 16 01 | Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608) |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose |
| 16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 |
| 16 01 16 | serbatoi per gas liquido |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | plastica |
| 16 01 20 | vetro |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli quali sedili, tappezzerie, imbottiture, ...) |
| 16 02 | Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 |
| 17 | <u>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</u> |
| 17 01 | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramica |
| 17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 |
| 17 02 | Legno, vetro e plastica |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 02 03 | plastica |
| 17 04 | Metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|---|
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
| 17 06 | Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto |
| 17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 |
| 17 08 | Materiali da costruzione a base di gesso |
| 17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 |
| 17 09 | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
| 19 | <u>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</u> |
| 19 01 | Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 |
| 19 01 18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 |
| 19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
| 19 05 | Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi |
| 19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
| 19 05 02 | parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
| 19 05 03 | compost fuori specifica |
| 19 08 | Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
| 19 08 01 | vaglio |
| 19 08 02 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1) |
| 19 09 | Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale |
| 19 09 04 | carbone attivo esaurito |
| 19 09 05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 19 10 | Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo |
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi |
| 19 10 04 | fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 |
| 19 12 | Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi |

| C.E.R. | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
| 19 13 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda |
| 19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 |
| 20 | <u>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u> |
| 20 03 | Altri rifiuti urbani |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale (limitatamente ai residui derivanti dalla pulizia delle strade e aree private non soggette ad uso pubblico) |
| 20 03 06 | rifiuti della pulizia delle fognature (esclusivamente provenienti dalla manutenzione delle griglie a presidio della rete fognaria) |

(1) In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (vedi nota D.P.G.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.)

Prescrizioni

Prescrizioni generali

1. L’organizzazione logistica delle attività autorizzate con il presente provvedimento è quella rappresentata nell’elaborato “*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*” datato luglio 2022 (ns. prot. n. 593127 di data 29 agosto 2022) allegato al presente provvedimento (All. 4) e così come meglio descritta:

area “A”: comparto dell’edificio principale destinato allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01); volume complessivo di deposito: **1.300 m³**;

area “B”: comparto dell’edificio principale destinato a:

- stoccaggio con eventuale selezione (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) anche previa pressatura e imballaggio con filmatura, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07), dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1 e dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 (anche previa pressatura e imballaggio con filmatura) prodotti dalle operazioni di pretrattamento autorizzate (triturazione e cernita, es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura ed eventuale biostabilizzazione);
- triturazione/vagliatura/cernita (operazioni R12 e D13–D14) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1

volume complessivo di deposito: **5.000 m³**;

area “C”: comparto chiuso dell’edificio principale, destinato al travaso in container e stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08) – volume complessivo di deposito: **100 m³**;

area “D”: area adiacente all’edificio principale, destinata allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) di tutti i rifiuti autorizzati in container chiusi e a tenuta stagna; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

area “E”: piattaforma destinata a:

- biostabilizzazione (operazione D14) della frazione sottovaglio (codice CER 19.12.12) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati;
- stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07) e stoccaggio in container chiusi a tenuta stagna o con idoneo confezionamento (imballaggio con filmatura):

– dei rifiuti contraddistinti con codice CER 191212 prodotti:

I. dal pretrattamento (triturazione e cernita (es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura con eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);

II. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07);

III. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1;

– dei rifiuti urbani non differenziati tal quali (codice CER 20.03.01);

– dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella tabella allegata;

volume complessivo di deposito: **5.500 m³**;

area “F”: locale destinato alle operazioni di controanalisi (comprese le analisi merceologiche) dei rifiuti in ingresso; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

2. l’attività di **stoccaggio dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento (operazione D15)** deve rimanere al di sotto delle soglie stabilite dall’Allegato III alla parte seconda del D.gs. 152/2006 per la tipologia q) *“Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (>150.000 mc o 200 ton/g)*;
3. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque raccolte sui piazzali, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4, delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
4. durante l’esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l’intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l’area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
5. le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso;
6. è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori delle aree specificamente individuate allo scopo; l’area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

7. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) deve essere effettuato per singoli codici CER e i depositi devono essere opportunamente separati, ad esempio con barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le diverse tipologie non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche dei rifiuti stoccati;
8. sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto.

Messa in riserva della cd. FORSU

| CODICE CER | Descrizione rifiuto | Modalità di stoccaggio | Capacità stoccaggio istantanea (mc) | quantità massima annua | Operazione di recupero | Area di stoccaggio |
|------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 20.01.08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | container | 120 | 7.000 | R13 | AREE "C" e "D" |

1. Le operazioni di trasbordo devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area costituita dalla "zona conferimento" e dalla "area di deposito", così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" tav. n. 02 datata 1 dicembre 2018 (ns. prot. n. 729700 di data 4 dicembre 2018) e allegata al presente provvedimento (All. 5);
2. entrambi i portoni ad avvolgimento automatico devono restare sempre chiusi durante il trasbordo e lo stoccaggio della FORSU per assicurare le condizioni di effettiva depressione, al fine di contenere il più possibile le emissioni aeriformi, compatibilmente con le esigenze di apertura per il transito di persone e veicoli;
3. il ricambio minimo d'aria deve essere almeno pari a 2,5 volumi/ora anche in assenza di operatori;
4. le arie esauste relative alla "zona conferimento" ed all'"area di deposito" devono essere aspirate e inviate al sistema di abbattimento costituito da scrubber e biofiltro, così come descritto nella relazione tecnica pervenuta in data 14 agosto 2018 (ns. prot. n. 471359);
5. le attività devono essere svolte su una pavimentazione in calcestruzzo impermeabile, ben assestata e di natura solida, tale da permettere la movimentazione dei container;
6. la frazione organica che eventualmente dovesse fuoriuscire durante la fase di riempimento del container deve essere rimossa tempestivamente e la pavimentazione deve essere pulita al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo ed in caso di sversamenti accidentali in fase di movimentazione dei container;
7. il refluo di percolamento che dovesse fuoriuscire nelle operazioni di trasbordo o nel caso di sversamenti accidentali deve essere convogliato nel pozzetto denominato "pozzetto a tenuta raccolta colaticci" per le successive operazioni di smaltimento in impianti autorizzati così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" allegata al presente provvedimento (All. 5) o intercettato con adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento, mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso (ad esempio materiale assorbente); in particolare per quanto riguarda il pozzetto di stoccaggio:
 - deve possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto contenuto;
 - deve essere completamente impermeabilizzato;
 - deve essere garantito un controllo visivo del livello di riempimento al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo in modo da permettere, in caso di necessità, un tempestivo intervento di svuotamento;
 - il deposito temporaneo del refluo di percolamento deve essere gestito nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT.

Impianto di biostabilizzazione

- a. Le attività di gestione e le attrezzature devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella domanda originaria di data 13 ottobre 2006 (prot. n. 24325/7/2/1) e nella successiva domanda integrativa di data 16 luglio 2007 (prot. n. 18696/7/2/1) presentate a suo tempo dal Comprensorio (ora Comunità) della Vallagarina, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera c., nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, con anche particolare riferimento all'Allegato 8; qualsiasi modifica introdotta nel processo di gestione dei rifiuti e qualsiasi variazione delle attrezzature utilizzate per tale scopo devono essere comunicate tempestivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, fatto salvo l'obbligo di richiedere preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in essere in caso di modifiche sostanziali;
- b. la biostabilizzazione dei rifiuti deve essere preceduta da una fase di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura;
- c. il *pretrattamento* deve essere effettuato in ambiente confinato e consiste in una vagliatura preliminare con maglie da 50 mm; la frazione sopravaglio può essere smaltita in discarica secondo le modalità ordinarie oppure avviata a impianti di recupero energetico, mentre la frazione di sottovaglio deve essere sottoposta a biostabilizzazione di durata minima di 21 giorni e secondo le modalità di seguito riportate:
 - EVENTUALE FASE SPERIMENTALE: una corsia sarà adibita alla **sperimentazione delle nuove modalità di effettuazione dell'attività di biostabilizzazione** del rifiuto di sottovaglio da eseguire così come proposto nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817), **per una durata complessiva massima di un mese**; le altre corsie, compresa quella dedicata alla sperimentazione al termine della stessa, dovranno essere gestite secondo le modalità di biostabilizzazione precedentemente autorizzate (documentazione di cui alla lettera a. sopra riportata);
 - FASE A REGIME: soltanto a seguito dell'**esito positivo della "fase sperimentale"**, che sarà valutato dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nonché dell'**acquisizione della necessaria autorizzazione per le emissioni in atmosfera**, la Ditta potrà implementare in modo sistematico le nuove modalità di biostabilizzazione del rifiuto di sottovaglio proposte nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817);
- d. **la data di inizio della "fase sperimentale" deve essere concordata** con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed in ogni caso **preventivamente comunicata**;
- e. alla conclusione della "*fase sperimentale*", dovrà essere trasmessa al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente una **relazione tecnica di raffronto** con il sistema attuale riguardante gli impatti sulle varie matrici ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera;
- f. durante la fase aerobica di biostabilizzazione della frazione sottovaglio (sia nella "*fase sperimentale*", sia nella "*fase a regime*") devono essere mantenute le seguenti condizioni:

| Parametri | Condizioni di processo |
|-------------|---------------------------------------|
| umidità | 35-50% per tutta la durata della fase |
| temperatura | > 55°C per almeno 5 giorni |

In coerenza con quanto stabilito dall'allegato 8 al D.Lgs. 36/2003, ai fini del conferimento in discarica **il processo di biostabilizzazione aerobica deve intendersi comunque concluso solo quando la frazione sottovaglio ha raggiunto un IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) < 1.000 mgO₂/kgSV⁻¹h⁻¹.**

Struttura a supporto degli accertamenti analitici

- a. La gestione operativa per l'accettazione dei rifiuti deve avvenire conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica pervenuta in data 12 marzo 2015 (ns. prot. n. 137203);
- b. l'attività di stoccaggio (recupero R13 o smaltimento D15) deve essere svolta nell'area indicata nell'elaborato "*Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera*" datato luglio 2022 (ns. prot. n. 593127 di data 29 agosto 2022) e allegato al presente provvedimento (All. 4), in cumuli posti su pavimentazione in calcestruzzo;
- c. qualora fossero presenti contemporaneamente diverse tipologie di rifiuti in attesa del riscontro analitico, esse devono essere adeguatamente tenute separate da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino; devono inoltre essere contrassegnate ed evidenziate con idonea segnaletica da apporre in corrispondenza dei singoli cumuli indicante il codice CER del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

Indicazioni di carattere generale

- a. I rifiuti sottoposti alle attività di *pretrattamento* possono provenire da tutto il bacino provinciale, come definito dallo stato di attuazione del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b. l'accesso agli impianti deve essere controllato e seguito dal personale addetto alla gestione;
- c. la presenza e la gestione degli impianti in oggetto non devono in alcun modo impedire, intralciare o comunque interferire con l'ordinaria coltivazione della discarica;
- d. le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di prevenzione incendi nonché di sicurezza sul lavoro;
- e. lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

- f. le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti devono essere condotte secondo le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento – con particolare riferimento a quanto riportato nelle note di questo Settore di data 3 ottobre 2022 (prot. n. 676698) e di data 30 novembre 2022 (prot. n. 821655) – e consentire sempre la tracciabilità dei rifiuti;
- g. i rifiuti prodotti dalle operazioni di *pretrattamento* devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il “*deposito temporaneo*” di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 deve essere gestito nei limiti stabiliti dall’art. 185-bis dello stesso D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l’inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.lgs. 152/2006;
- h. durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- i. è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- j. ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- k. eventuali incidenti correlati alle attività di smaltimento e recupero autorizzate e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
- l. la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda alla Ditta:

- a) il rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2810 del 22 dicembre 2005, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) in riferimento alla zona di stoccaggio della frazione organica, di mantenere e/o rafforzare tutte le iniziative e le buone pratiche utilizzate di contenimento delle possibili emissioni odorogene;
- c) l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:
 - alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
 - all'osservanza delle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante "*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*", pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2022, la cui entrata in vigore è prevista il 9 novembre 2022.

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza e di emergenza), siano realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera siano realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.



filetto metrico
passo 1,5

SEZIONE A-A



LEGENDA:

-  AREE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE RIFIUTI PER ECOOPERA
- (A)** STOCCAGGIO, SELEZIONE E CERNITA CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI IN INGRESSO/AREA ADIBITA AD ANALISI
- (B)** STOCCAGGIO, TRITURAZIONE E VAGLIATURA CER 200301
STOCCAGGIO, TRITURAZIONE CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI
COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO CER 191212 E CER 200301
STOCCAGGIO BALLE CER 191212 E CER 200301
- (C)** TRAVASO CER 200108
- (D)** STOCCAGGIO CASSONI
- (E)** BIOSTABILIZZAZIONE
COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO CER 191212 E CER 200301
STOCCAGGIO BALLE CER 191212 E CER 200301 E STOCCAGGIO CER 200307 TAL QUALE
- (F)** STOCCAGGIO BOX PER CONTRO-ANALISI
- (D1)** EMISSIONE DIFFUSA: TRITURAZIONE E VAGLIATURA CER 200301
TRITURAZIONE CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI
- (D2)** BIOSTABILIZZAZIONE SOTTOVAGLIO
- (E1)** EMISSIONE CONVOGLIATA: BIOFILTRO PER AREA **(C)** DI TRAVASO CER 200108

COMUNE DI ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO

SITO:
ECOOPERA Soc. Coop.
 Sede operativa
 Fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta 30
 38068 Rovereto (TN)



TITOLO: Modifica AUT - planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera

Data: **luglio 2022**

LEGENDA:

- pozzetto di ispezione 50x50/80x60
- tubo di 20
- pluviale
- caditoie 50x50
- Rete percolato – esistente
 - tubo di 20
 - pozzetto di ispezione 50x50
 - conioletto di prealzo con griglia
 - pozzetto a tenuta raccolto coltatici
- Rete acque nere – esistente
 - pozzetto di ispezione 50x50/80x60
 - tubo di 20
- Rete raccolto coltatici biofiltro di progetto
 - pozzetto di ispezione 80x80
 - tubo di 20
 - vespa a tenuta

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI ROVERETO**

DISCARICA COMPENSATORIA "LAVINI" di ROVERETO (TN)

**INTERVENTI DI CONFINAMENTO ZONA STOCCAGGIO
FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI**
Determinazione Dirigenziale Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
n.609 del 19/12/2016

**STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE**

Il committente
SODETIV SPA S.R.L.
Via Roma n. 3, San Giovanni Lupatoto (PD)

Il progettista

| | | | | |
|----|------------|------------------|--|--|
| di | 01/12/2016 | servizio tecnico | | |
| di | 24/02/2018 | prima verifica | | |
| di | 05/04 | seconda verifica | | |
| di | | approvazione | | |
| di | | revisione | | |
| di | | ufficio | | |

Foglio n. **02**

